

TI_GERICHTE 50.2019.6 vom 31. Juli 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_50.2019.6

FR: TI_GERICHTE 50.2019.6 du 31 juillet 2019

IT: TI_GERICHTE 50.2019.6 del 31 luglio 2019

Erwägungen

E. 2

marzo 2017 notificazione della pretesa •

E. 6

marzo 2017 costituzione del collegio giudicante, intimazione dell'istanza e assegnazione del termine per la risposta •

E. 8

maggio 2017 risposta del Comune •

E. 9

giugno 2017 intimazione dell'allegato di replica e assegnazione del termine per la
duplica • 19 giugno 2017 richiesta atti da parte del Comune • 21 giugno 2017
trasmissione atti al Comune • 6 luglio 2017 ritorno atti dal Comune • 6 luglio
2017 duplica • 7 luglio 2017 intimazione della duplica • 2 novembre
2017 sollecito evasione da parte di RI 1 • 8 novembre 2017 citazione all'udienza,
prevista per il 5 dicembre 2017 • 21 novembre 2017 richiesta rinvio udienza da parte del
Comune • 24 novembre 2017 rinvio udienza al 24 gennaio 2018 • 4 dicembre 2017
fax datato 1° aprile 2017 (giunto al Tribunale il 5 dicembre 2017) richiesta di anticipare
l'udienza da parte di RI 1 • 4 dicembre 2017 intimazione fax "1° aprile 2017" alle parti;
• 7 dicembre 2017 risposta/complemento motivazione della richiesta di rinvio
dell'udienza da parte del Comune •

E. 11

dicembre 2017 conferma data udienza del 24 gennaio 2018 • 24 gennaio 2018
richiamo atti dal Comune •

E. 15

febbraio 2018 sollecito fissazione sopralluogo da parte di RI 1 •

E. 19

febbraio 2018 trasmissione degli atti richiamati • 14 agosto 2018 sollecito
fissazione del sopralluogo da parte di RI 1 • 27 agosto 2018 fissazione sopralluogo per
l'11 ottobre 2018 • 11 ottobre 2018 sopralluogo • 6 novembre 2018 sollecito evasione
gravame da parte di RI 1 • 17 aprile 2019 sollecito evasione gravame da parte di RI 1 che
sia alla luce dello svolgimento regolare conosciuto dalla procedura di ricorso, sia a quella
dei motivi portati con la risposta dal Tribunale di prima istanza non è possibile intravedere
una volontà di procrastinare inutilmente i tempi della definizione del procedimento;
tantomeno traspare una determinazione della Corte a non voler decidere la vertenza; che
avendo riguardo anche della natura meramente patrimoniale della causa, la necessità di

emettere dei giudizi coordinati, aventi un fondamento comune, è atta in linea di principio a giustificare alcuni tempi morti, specie qualora il numero delle pratiche, come è il caso concreto, non è trascurabile (9); che, quanto spiegato, permette di concludere che anche se dall'ultimo atto di causa (sopralluogo dell'11 ottobre 2018) sono ormai passati quasi 10 mesi, l'agire del Tribunale di espropriazione risulta ancora oggettivamente giustificato; che, per giudicare l'operato del Tribunale di espropriazione, privo di pertinenza è il riferimento al ricorso del 14 maggio 2009; determinante ai fini della valutazione dell'andamento della procedura è, invece, la data in cui l'insorgente ha notificato le sue pretese all'istanza giudiziaria, ovvero il 2 marzo 2017; la procedura dunque non si protrae da dieci anni - come pretende l'insorgente - ma da meno di due anni e mezzo, durante i quali il Tribunale non è rimasto inattivo; che in definitiva il ricorso va dunque respinto, caricando la tassa di giustizia e le ripetibili in favore del Comune, assistito da un patrocinatore, in capo all'insorgente, soccombente (art. 47 cpv. 1 e 49 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dall'insorgente, resta a suo carico. RI 1 verserà inoltre fr. 1'000.- al CO 1 a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.